



Verbale assemblea straordinaria modifiche statuto

In data 08/04/2024, alle ore 19:00, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione RU.RA.LE. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione delle modifiche statutarie;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti: Clelia Porcheddu, Claudia Licheri, Nicoletta Galisai, Claudia Puligheddu, Sabrina Tomasi, Paolo Costa, Carmela Pes.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, Annalisa Loddo, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, Claudia Puligheddu.

La Presidente, constatata la presenza del numero legale per l'assemblea straordinaria, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

La Presidente illustra le motivazioni per cui è necessaria una nuova modifica agli articoli **art. 5, co. 2; art. 14, com.2; art.18, co.2** dell'attuale statuto, ai fini di renderli conformi rispettivamente alle normative di seguito elencate:

- Art. 35, co. 3 CTS;
- Art. 30, co. 5 CTS;
- Art. 9, co. 1 CTS.

La Presidente passa a sintetizzare le modifiche statutarie effettuate che si rendono necessarie per poter presentare la documentazione richiesta nella nota di richiesta integrazioni RAS AOO 12-02-00 Prot. Uscita N. 5346 DEL 21/03/2024, ricevuta in data 21/03/2024 entro la scadenza perentoria dei 30 giorni a decorrere dal ricevimento della suddetta nota.

Dopo attenta lettura del nuovo statuto, l'assemblea vota all'unanimità di approvare le modifiche proposte.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Claudia Puligheddu

La Presidente
Annalisa Loddo

RU.RA.LE. aps
C.F. 92164320902
+39 327 2475947
rurale.aps@gmail.com

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede


1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (d'ora innanzi CTS), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore un'associazione denominata: **RU.RA.LE. (d'ora innanzi Associazione)**. L'ente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale - APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione RU.RA.LE. assume automaticamente la seguente denominazione: "RU.RA.LE - APS".
2. L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale in Reg. Sa Segada n. 111 nel comune di Alghero (SS). L'eventuale cambiamento di sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dello statuto, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
2. L'associazione agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, delle Leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3,4,9,18 e 118 comma 4, della Costituzione, si prefigge lo scopo di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:
 - perseguire il bene comune
 - elevare i livelli di cittadinanza, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione; l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
2. L'Associazione agisce sull'intero territorio della Regione Sardegna, focalizzandosi nelle aree rurali in via di spopolamento e svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione di scambio di beni e servizi.
3. In particolare, l'Associazione mira a promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore, valorizzando le risorse e le specificità locali operando con una prospettiva di sviluppo multisettoriale e di rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti anche attraverso la cooperazione con altri territori e partenariati regionali, nazionali e internazionali. Particolare attenzione è posta alle condizioni necessarie per la crescita economica e sociale delle



aree rurali, da attuarsi attraverso azioni e progetti di carattere partecipativo e collaborativo, svolte con metodi riferibili all'educazione non formale, affinché si potenzi il Capitale Sociale delle comunità che le abitano. Per Capitale Sociale si intende «la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento» (Bourdieu, 1980).

ART. 4 - Oggetto sociale

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, co. 1 CTS);
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, art. 5, co. 1 CTS);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, art. 5, co. 1 CTS);
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, art. 5, co. 1 CTS);
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5, co. 1 CTS);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, co. 1 CTS);
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5, co. 1 CTS);
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n, art. 5, co. 1 CTS);
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett. w, art. 5, co. 1 CTS).

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta l'elenco delle attività che l'Associazione si propone di svolgere con riferimento alle attività di interesse generale indicate al comma precedente:

- (i) mappare, ponendosi in ascolto, e innescare legami di fiducia tra associazioni, imprese, cittadini, istituzioni che operano nei territori di suo interesse per lo sviluppo sostenibile (sociale,

Ch. de Puff

Antonio

economico, ambientale) delle aree interne, ai fini di costruire una rete attiva che promuove e valorizza il ruolo di ciascuno (art. 5 comma 1 lett. i, n CTS);

(ii) realizzare attività di networking per creare opportunità di collaborazione che si traducano in azioni di promozione del territorio, del patrimonio culturale e paesaggistico; in attività culturali, ricreative e artistiche; nella promozione di gruppi di acquisto solidale; in azioni di promozione del volontariato e della cittadinanza attività che possono poi tradursi in azioni sovralocali. (art. 5 comma 1 lett. k-i-f-z CTS);

(iii) realizzare eventi, seminari e percorsi di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo locale, turistico e sociale nelle aree rurali della Sardegna, ai fini educativi e di rafforzamento delle competenze specifiche e trasversali delle comunità, anche attraverso metodologie di educazione non formale, laboratoriale ed esperienziale finalizzati alla valorizzazione della cultura rurale, ambientale, turistica ed enogastronomica con il coinvolgimento attivo delle comunità locali. (art. 5 comma 1 lett. d-i-i CTS);

(iv) partecipare e promuovere studi, ricerche, analisi territoriali ai fini di una migliore conoscenza dei territori, delle economie locali e delle problematiche sociali e culturali delle aree interne della Sardegna (art. 5 comma 1 lett. h-i CTS);

(v) promuovere e sensibilizzare la collettività e la pubblica amministrazione ai fini dell'uso e riuso di beni pubblici inutilizzati ai fini sociali e di sviluppo locale.(art.5 comma 1 lett. i-z CTS);

(vi) conoscere, valorizzare e promuovere i territori in via di spopolamento, supportando associazioni, imprese e la pubblica amministrazione per l'advocacy e la concretizzazione dei diritti di cittadinanza nei territori rurali anche offrendo, a titolo non esaustivo servizi di facilitazione, progettazione, ricerca e analisi, storytelling (art. 5 comma 1 lett. d-i-w CTS);


(vii) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, dei soggetti destinatari della attività, anche attraverso la disseminazione delle buone pratiche, delle esperienze maturate in altri contesti territoriali, a livello regionale, nazionale ed europeo (art. 5 comma 1 lett. d-i-w CTS);

(viii) individuare esigenze e diritti dei cittadini, promuovere iniziative assistenziali al fine di prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale, combattendo ogni forma di discriminazione, abuso e maltrattamento alla dignità delle persone; promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività tra persone, al fine di valorizzare i rapporti umani solidali e le competenze e i saperi di ognuno, attivando forme di auto-aiuto nella comunità (art. 5 comma 1 lett. w CTS).

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di fabbricati artigianali e industriali;
- b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale.

4. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e delle eventuali attività accessorie finalizzate al perseguimento degli scopi associativi, l'associazione potrà avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, potrà, ove necessario, avvalersi della collaborazione di artisti, professionisti, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, sia dei propri soci che dei non associati.



5. L'Associazione potrà altresì svolgere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale nel rispetto dei limiti imposti dal CTS e dalle norme applicabili.
6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara pubblici e la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della normativa vigente.
7. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie e ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.
8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
9. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, nonché la normativa applicabile.
2. Sono associati dell'associazione le persone fisiche e altri enti del terzo settore a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero totale dei soci APS e che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione o altro organo a ciò preposto.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo di pagamento della quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Handwritten signature

Handwritten signature

8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
9. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
 2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali
 - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione se in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017;
- Hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
 - collaborare attivamente alla vita associativa, per esempio: prendere parte alle assemblee (personalmente o a mezzo di delega) e/o collaborare all'organizzazione delle attività.

ART. 7 - Associati volontari e personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
2. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli associati volontari per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
3. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
4. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge. Nello svolgimento della sua attività istituzionale e in particolare per l'organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Clod Pule

Pule - Pule

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per recesso;
 - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa o eventuali quote contributive mensili o altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
 - d) per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica nell'Assemblea che deciderà sull'esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato entro 30 giorni dalla deliberazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che delibera in tal senso.
3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e la perdita della qualifica di associato ha effetto con la comunicazione allo stesso organo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
4. La perdita della qualifica di associato acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso.

ART. 9 - Gli organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo

ART. 10 - L'assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal convenuti all'assemblea stessa.

Andrea Pellicci

Paul

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, dal consiglio direttivo o da un decimo degli associati, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. Tale comunicazione avviene a mezzo di e-mail e comunicazione nelle chat di WhatsApp o altro mezzo informatico ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

6. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati presenti. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.11 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si pronuncia sul ricorso contro il provvedimento di non ammissione dell'aspirante associato;
- si pronuncia e delibera sull'esclusione del socio;
- in seduta straordinaria, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Chd Fub

Antonio

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 e massimo 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di partecipanti e parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
7. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisponde il bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predisponde tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - disciplina l'ammissione, delibera la decadenza e propone l'esclusione degli associati;
 - compila il libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee e del proprio organo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e si occupa della tenuta del registro dei volontari;
 - conferisce e revoca procure, deleghe e incarichi professionali anche a soggetti non aderenti all'Associazione;
 - decide e provvede all'espletamento degli adempimenti relativi all'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune e provvede alla comunicazione della variazione agli enti di competenza e all'aggiornamento dello Statuto;
 - delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dallo Statuto e su quelle non tassativamente riservate dallo Statuto o dalla normativa vigente ad altri organi sociali.



Handwritten signature

Handwritten signature

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo comunicato e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

10. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell'art. 20 comma secondo c.c.

ART. 13 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali, pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione ivi compresi l'apertura/chiusura di conti correnti bancari e postali, la riscossione dei crediti, la quietanza dei debiti, la richiesta di finanziamenti.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

6. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci. È formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre

Ue de Pule

Paulo An

membri effettivi. L'Organo dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio in cui sono in carica. Tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.

2. Nel caso di Organo composto da un Controllore Unico questi, per legge, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali; i restanti membri, se non iscritti in tale registro devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.

6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.

7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

8. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio o rendiconto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017.


9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.

12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.



ART. 15 - Entrate e patrimonio sociale

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali e contributi degli associati e dei terzi;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- partecipazione a bandi di fondazioni private, enti locali e nazionali, Unione Europea;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e della normativa applicabile.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però a cinque mesi, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente che sottopone

Clara P...

Paolo B...

all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno o in casi straordinari entro il 30 giugno.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi per far fronte ad investimenti e/o spese di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.

6. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se approvate da almeno i tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017– e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.



ART. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione, oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- a) Libro verbali delle Assemblee;
- b) Libro verbali del Consiglio Direttivo;
- c) Libro dei Soci;
- d) Libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato).

2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso.

3. Gli Associati, in assenza di specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo per disciplinare l'esame dei Libri Sociali, possono consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i Libri Sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo. In maniera analoga può essere richiesta la consultazione dei Libri degli altri organi dell'Associazione facendone richiesta scritta al Presidente dell'Organo stesso.



I verbali degli Organi sociali che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata dell'Organo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.

ART. 20 - Disposizioni finali


1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, agli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi e degli altri Enti a cui l'Associazione aderisce.

Alghero, 08/04/2024

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO


La Segretaria

Claudia Puligheddu



La Presidente

Annalisa Loddi



REGISTRATO A SASSARI
D 15 APR. 2024 al n. 445 Mod. 3
Esse Euro # ESENTE #

IL DIRETTORE

firma in delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ennenchia Satta

